

**Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa e
contenzioso, risoluzione 4 gennaio 2008, n. 3/E**

Imposte di registro, ipotecaria e catastale – Conferimento di terreno a società costituente imprenditore agricolo professionale – Artt. 1, 1° co., l. n. 604/1954 e 28, ult. co., l. n. 454/ 1961 – art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale – Istanza di interpello ex art. 11, l. 27.7.2000, n. 212

La disposizione di cui all'art. 1, l. n. 604 del 1954, recante le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (esenzione dall'imposta di bollo ed applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa, anziché proporzionale), deve essere interpretato in base ai corretti canoni di ermeneutica individuati dall'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, avendo riguardo, in particolare, al criterio logico-sistematico ed ai mutamenti normativi intervenuti nel settore agricolo negli ultimi decenni, rispondenti alla finalità di favorire la modernizzazione dell'attività agricola anche mediante il ricorso, tra l'altro, alla forma societaria.

Ne consegue che l'introduzione delle società agricole fra i soggetti beneficiari delle agevolazioni in argomento va letta in modo sistematico, comprensiva, cioè, della possibilità di estendere l'ambito applicativo del suddetto regime agevolativo anche a quegli atti non espressamente indicati dalla norma, quali gli atti di conferimento in società agricole (tutte le volte in cui gli stessi non contrastino con la *ratio* sottesa alla norma agevolativa recata dall'articolo 1 della legge n. 604 del 1954), in quanto il conferimento costituisce un presupposto indefettibile per dotare la società di un autonomo patrimonio, in assenza del quale la stessa non può operare (art. 2447 c.c.).

Pertanto, l'atto di conferimento di terreni agricoli in società di persone in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale è esente dall'imposta di bollo e sconta le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa – ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, della legge n. 604 del 1954 e 28, ultimo comma, della legge n. 454 del 1961.